



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Affari Generali-Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 195 DEL 31/12/2018

REGISTRO GENERALE N. 1436 DEL 31-12-18

**OGGETTO: Rimborso spese legali procedimento penale N. 3009/2017 R.G.N.R. – N. 252/2018 R.G. GIP. – Tribunale di Ragusa. Impegno spesa.**

## IL CAPO SETTORE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 24 della L.R. 23/12/2000 n° 30, di interpretazione autentica dell'articolo 39 della L.R. n. 145/1980, il quale consente il rimborso spese legali a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali anche gli amministratori degli enti locali godono del diritto al rimborso delle spese legali in forza dell'applicazione estensiva a tale fattispecie dell'art. 67 del D.P.R. n°268/1987 (Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia, sent. 14/06/2012, n 787; Sez. II Appello n°522/2010; Sez. Giur. Lombardia, 19 ottobre 2005, n.641; Consiglio di Stato sez. VI, sent. n. 5367/2004; Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 3946/2001). Ciò in quanto il rimborso dell'ente di appartenenza, ancorché previsto solo per i dipendenti, è principio di carattere generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo estensibile agli amministratori, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, attraverso l'analogia legis tramite il richiamo all'art.1720 C.C. comma 2, secondo il quale il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico;
- La Sentenza n° 12645/2010 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli amministratori locali, ritenuti funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante e mandatario con l'Ente di appartenenza ex art.1720 del codice civile;

### **EVIDENZIATO:**

- che la giurisprudenza in merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti locali ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte del Comune deve essere conseguenza di alcune valutazioni, che l'Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, in merito alla sussistenza dei seguenti presupposti generali di rimborso:
  - i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
  - il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione o un provvedimento di archiviazione;
  - non deve sussistere alcun conflitto di interesse tra l'attività dell'amministrazione e quella posta in essere dall'amministratore;

### **ATTESO CHE:**

- con nota prot. n. 29 Uff. STAFF del 07/03/2018 il prof. Vincenzo Giannone, nella qualità di Sindaco del Comune di Scicli comunicava la nomina del difensore di fiducia nel processo penale a suo carico per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento e all'adempimento del mandato;

- con la nota prot. n. 25931 del 20/08/2018 il Sindaco Giannone, comunica la conclusione e l'archiviazione del procedimento, trasmette la parcella dell'avv. Iacono Bartolo del foro di Ragusa, difensore del Sindaco e chiede il pagamento della parcella presentata per la difesa nel procedimento penale n° 3009/2017 R.G.N.R n. 252/2018 RG GIP - definito con decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Ragusa il 15/05/2018;

**Visto** il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 15/05/2018 nel procedimento n. 3009/17 RGNR - n. 252/18 RG GIP;

**Vista** la copia della fattura n. 12 del 23/05/2018, allegata alla suddetta nota prot. n. 25931 del 20/08/2018, del professionista avv. Bartolo Iacono, relativa al suddetto procedimento penale, dell'importo complessivo di € 3.939,62;

**Vista** la deliberazione n. 73/2017/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

**Visto** l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987;

**Visto** l'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito nella L. n. 135 del 1997;

**Visto** l'art. 93, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 39 della L.R. N 29/12/1980, n. 145, e l'art. 24 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

**Visto** l'art. 28 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 14/09/2000;

**Ritenuto** ammissibile il rimborso delle spese sopra individuate, in quanto relative a giudizio per responsabilità penale promosso in conseguenza di fatti connessi con l'espletamento del mandato e direttamente connessi all'attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune e conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 15/05/2018;

**Ritenuto** pertanto di dovere procedere ad impegnare la complessiva spesa di € 3.393,62 a titolo di rimborso spese legali, a favore del prof. Vincenzo Giannone, nella qualità di Sindaco del Comune di Scicli, l'importo anticipato nel corso del citato procedimento penale a suo carico, imputandola alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 43 del Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018;

**Vista** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 110 del 13/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020;

**Visto** il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2018 – 2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

**Vista** la determina del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 e successiva n. 01 del 05/01/2018, di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Viste** le LLRR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1) **Di riconoscere** al prof. Giannone Vincenzo, nella qualità di Sindaco del Comune di Scicli, l'importo di € 3.939,62 quale rimborso spese legali sostenute nel procedimento Penale N. 3009/2017 R.G.N.R. – N. 252/2018 R.G.GIP. – Tribunale di Ragusa, svoltosi a suo carico e conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 15/05/2018.
- 2) **Di impegnare** la complessiva somma di € 3.939,62 a titolo di rimborso spese legali, a favore del prof. Giannone Vincenzo, nella qualità di Sindaco del Comune di Scicli, anticipata dallo stesso nel corso del

